



2015/0125(NLE)

3.7.2015

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (COM(2015)0286 – C8-0156/2015 – 2015/0125(NLE))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Ska Keller

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in *corsivo grassetto* nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in *corsivo grassetto*. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in *corsivo grassetto* il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	26

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia
(COM(2015)0286 – C8-0156/2015 – 2015/0125(NLE))

(Consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2015)0286),
 - visto l'articolo 78, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0156/2015),
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - vista la lettera della commissione per i bilanci,
 - vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0000/2015),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. approva la dichiarazione allegata alla presente risoluzione;
 3. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 4. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 5. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
 6. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento 1

Proposta di decisione
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) Conformemente all'articolo 78, paragrafo 3, e all'articolo 80 del trattato,

le misure di solidarietà previste nella presente decisione sono vincolanti.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di decisione Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Nella risoluzione del 29 aprile 2015 il Parlamento europeo ha ribadito la necessità per l'Unione di fondare la sua risposta alle recenti tragedie nel Mediterraneo sul principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità e di intensificare gli sforzi in questo settore nei confronti degli Stati membri che accolgono il numero più elevato di rifugiati e richiedenti protezione internazionale in termini assoluti o relativi.

Emendamento

(5) Nella risoluzione del 29 aprile 2015 il Parlamento europeo ha ribadito la necessità per l'Unione di fondare la sua risposta alle recenti tragedie nel Mediterraneo sul principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità e di intensificare gli sforzi in questo settore nei confronti degli Stati membri che accolgono il numero più elevato di rifugiati e richiedenti protezione internazionale in termini assoluti o relativi. ***Il Parlamento europeo ha chiesto una quota vincolante per la ripartizione dei richiedenti asilo tra tutti gli Stati membri.***

Or. en

Emendamento 3

Proposta di decisione Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Secondo i dati dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex), nel 2014 la rotta del Mediterraneo centrale e orientale è stata la più utilizzata per l'attraversamento irregolare delle frontiere

Emendamento

(8) Secondo i dati dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex), nel 2014 la rotta del Mediterraneo centrale e orientale è stata la più utilizzata per l'attraversamento irregolare delle frontiere

dell'Unione. Nel 2014 sono arrivati in Italia più di 170 000 migranti irregolari, pari a un aumento del 277% rispetto al 2013. nel paese sono entrati oltre 50 000 migranti irregolari, il 153% in più rispetto al 2013. Le statistiche sui primi mesi del 2015 confermano questa chiara tendenza per quanto riguarda l'Italia. Nei primi mesi del 2015 la Grecia ha registrato un'impennata del numero di attraversamenti irregolari delle frontiere, pari a **oltre il 50% di tutti gli attraversamenti irregolari del 2014 (quasi 28 000 nei primi quattro mesi del 2015 rispetto a un totale di quasi 55 000 nel 2014)**. Una percentuale significativa del numero totale di migranti irregolari individuati nelle due regioni era costituita da migranti di nazionalità che, stando ai dati Eurostat, godono di un alto tasso di riconoscimento nell'Unione (nel 2014 siriani e eritrei, etnie per le quali il tasso di riconoscimento nell'UE supera il 75%, hanno rappresentato più del 40% dei migranti irregolari in Italia e più del 50% dei migranti irregolari in Grecia). Dai dati Eurostat risulta che nel 2014 sono stati individuati sul territorio greco 30 505 siriani in posizione irregolare, contro 8 220 nel 2013.

dell'Unione. Nel 2014 sono arrivati in Italia più di 170 000 migranti irregolari, pari a un aumento del 277% rispetto al 2013. nel paese sono entrati oltre 50 000 migranti irregolari, il 153% in più rispetto al 2013. Le statistiche sui primi mesi del 2015 confermano questa chiara tendenza per quanto riguarda l'Italia. **Da gennaio alla metà di giugno 2015 l'Italia ha registrato un aumento del 15 % del numero di attraversamenti irregolari delle frontiere rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.** Nei primi mesi del 2015 la Grecia ha registrato un'impennata del numero di attraversamenti irregolari delle frontiere, pari a **un aumento di sei volte rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e del 100 % rispetto all'anno precedente nel complesso (54 819 da gennaio al 12 giugno 2015, secondo i dati dell'UNHCR, rispetto a un totale di quasi 55 000 nel 2014)**. Una percentuale significativa del numero totale di migranti irregolari individuati nelle due regioni era costituita da migranti di nazionalità che, stando ai dati Eurostat, godono di un alto tasso di riconoscimento nell'Unione (nel 2014 siriani e eritrei, etnie per le quali il tasso di riconoscimento nell'UE supera il 75%, hanno rappresentato più del 40% dei migranti irregolari in Italia e più del 50% dei migranti irregolari in Grecia; **da gennaio alla metà di giugno 2015 siriani ed eritrei hanno rappresentato il 30 % degli arrivi in Italia e il 57 % degli arrivi in Grecia**). Dai dati Eurostat risulta che nel 2014 sono stati individuati sul territorio greco 30 505 siriani in posizione irregolare, contro 8 220 nel 2013.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di decisione Considerando 17

Testo della Commissione

(17) Le misure previste dalla presente decisione comportano una deroga temporanea al criterio di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ e alle fasi procedurali, compresi i termini, di cui agli articoli 21, 22 e 29 del medesimo regolamento.

¹ Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31).

Emendamento

(17) Le misure previste dalla presente decisione comportano una deroga temporanea al criterio di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ e alle fasi procedurali, compresi i termini, di cui agli articoli 21, 22 e 29 del medesimo regolamento. ***Le misure di ricollocazione non dovrebbero impedire agli Stati membri di avvalersi pienamente del regolamento (UE) n. 604/2013 e di ricorrere in maniera proattiva ed efficace a tutti i criteri, come il ricongiungimento familiare, la protezione speciale dei minori non accompagnati e la clausola discrezionale per motivi umanitari.***

¹ Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31).

Or. en

Emendamento 5

**Proposta di decisione
Considerando 19**

Testo della Commissione

(19) Tali misure temporanee sono destinate ad alleviare la forte pressione sul sistema di asilo di Italia e Grecia, di cui provvedono a ricollocare un buon numero dei richiedenti con evidente bisogno di protezione internazionale arrivati nei loro territori

Emendamento

(19) Tali misure temporanee sono destinate ad alleviare la forte pressione sul sistema di asilo di Italia e Grecia, di cui provvedono a ricollocare un buon numero dei richiedenti con evidente bisogno di protezione internazionale arrivati nei loro territori

dopo la data di applicazione della presente decisione. In base al numero complessivo di cittadini di paesi terzi entrati in modo irregolare in Italia e in Grecia **nel** 2014 e al numero di persone bisognose di protezione internazionale, dovrebbero essere ricollocati dall'Italia e dalla Grecia, in totale, **40 000** richiedenti con evidente bisogno di protezione internazionale. Questo numero corrisponde a circa il 40% del numero totale di cittadini di paesi terzi con evidente bisogno di protezione internazionale entrati irregolarmente in Italia e in Grecia **nel** 2014. Pertanto la misura di ricollocazione proposta costituisce un'equa ripartizione degli oneri tra l'Italia e la Grecia, da un lato, e gli altri Stati membri, dall'altro. Sempre in base a queste cifre complessive per il 2014 e per i primi quattro mesi del 2015, il 60% di questi richiedenti dovrebbe essere ricollocato dall'Italia e il 40% dalla Grecia.

dopo la data di applicazione della presente decisione. In base al numero complessivo di cittadini di paesi terzi entrati in modo irregolare in Italia e in Grecia **da gennaio** 2014 e al numero di persone bisognose di protezione internazionale, dovrebbero essere ricollocati dall'Italia e dalla Grecia, in totale, **50 000** richiedenti con evidente bisogno di protezione internazionale. Questo numero corrisponde a circa il 40% del numero totale di cittadini di paesi terzi con evidente bisogno di protezione internazionale entrati irregolarmente in Italia e in Grecia **da gennaio** 2014. Pertanto la misura di ricollocazione proposta costituisce un'equa ripartizione degli oneri tra l'Italia e la Grecia, da un lato, e gli altri Stati membri, dall'altro. Sempre in base a queste cifre complessive per il 2014 e per i primi quattro mesi del 2015, il 60% di questi richiedenti dovrebbe essere ricollocato dall'Italia e il 40% dalla Grecia.

Or. en

Motivazione

Le cifre sono aggiornate per tener conto del significativo aumento degli arrivi nei primi quattro mesi del 2015. Applicando il criterio di calcolo della Commissione, indicato al considerando 19, il numero complessivo di persone da ricollocare corrisponde al 40% dei richiedenti con evidente bisogno di protezione internazionale (siriani ed eritrei) arrivati in Italia e in Grecia.

Emendamento 6

Proposta di decisione Considerando 25

Testo della Commissione

(25) Nel decidere quali richiedenti con evidente bisogno di protezione internazionale ricollocare dall'Italia e dalla Grecia, è opportuno dare priorità ai richiedenti vulnerabili ai sensi

Emendamento

(25) Nel decidere quali richiedenti con evidente bisogno di protezione internazionale ricollocare dall'Italia e dalla Grecia, è opportuno dare priorità ai richiedenti vulnerabili ai sensi **degli**

dell'articolo 22 della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹. Al riguardo dovrebbero prevalere le esigenze particolari dei richiedenti, comprese la salute. L'interesse superiore del minore dovrebbe essere sempre considerato preminente.

¹ Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione) (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 96).

articoli 21 e 22 della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. Al riguardo dovrebbero prevalere le esigenze particolari dei richiedenti, comprese la salute. L'interesse superiore del minore dovrebbe essere sempre considerato preminente.

¹ Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione) (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 96).

Or. en

Emendamento 7

Proposta di decisione Considerando 26

Testo della Commissione

(26) Inoltre, nel determinare lo Stato membro di ricollocazione è opportuno tenere conto delle qualifiche specifiche del richiedente che potrebbero facilitarne l'integrazione, quali le competenze linguistiche. Nel caso di richiedenti particolarmente vulnerabili, dovrebbe essere presa in considerazione la capacità dello Stato membro di ricollocazione di assicurare loro un sostegno adeguato.

Emendamento

(26) Inoltre, nel determinare lo Stato membro di ricollocazione è opportuno tenere conto **delle preferenze e** delle qualifiche specifiche del richiedente che potrebbero facilitarne l'integrazione, quali le competenze linguistiche, **i legami familiari in un senso più ampio rispetto alla definizione di "familiari" di cui al regolamento (UE) n. 604/2013, le relazioni sociali, i precedenti soggiorni in uno Stato membro, nonché i precedenti periodi di studio e le precedenti esperienze lavorative con una società o un'organizzazione di un determinato Stato membro.** Nel caso di richiedenti particolarmente vulnerabili, dovrebbe essere presa in considerazione la capacità dello Stato membro di ricollocazione di assicurare loro un sostegno adeguato. **Sebbene i richiedenti non abbiano il diritto di scegliere lo Stato membro verso**

cui essere ricollocati, è opportuno tener conto, per quanto possibile, delle loro esigenze, delle loro preferenze e delle loro qualifiche specifiche.

Or. en

Emendamento 8

Proposta di decisione Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(26 bis) I legami familiari sono uno dei principali motivi per cui i richiedenti protezione internazionale si spostano dallo Stato membro competente per l'esame della loro domanda di asilo verso altri Stati membri in cui vivono i loro parenti. L'articolo 2, lettera g) del regolamento (UE) n. 604/2013 e l'articolo 2, lettera d) della presente decisione forniscono una definizione restrittiva di "familiari" ai fini della determinazione dello Stato membro competente per la domanda di asilo e per la ricollocazione congiunta dei familiari. Per contro, nel caso dei richiedenti che non rientrano nell'ambito di applicazione di tali disposizioni, sarebbe opportuno tener conto, per quanto possibile, del concetto più ampio di "legami familiari" nel determinare quale richiedente sarà ricollocato verso quale Stato membro. In questo modo, il numero di richiedenti da ricollocare rimarrà lo stesso per ciascuno degli Stati membri, ma questi accoglieranno richiedenti che possono contare anche sul sostegno familiare, oltre a quello statale, e per i quali sarà più semplice integrarsi. Allo stesso modo, l'integrazione risulterà più agevole se i richiedenti possono contare su relazioni sociali (come i legami con le comunità etniche e culturali), sono in grado di

parlare una lingua diffusa nello Stato membro, hanno precedentemente soggiornato nello Stato membro o intrattenuto rapporti con società od organizzazioni di tale Stato membro, oppure se presentano altre qualifiche che facilitano la loro inclusione sociale, economica o culturale.

Or. en

Emendamento 9

**Proposta di decisione
Considerando 26 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(26 ter) Per evitare l'esperienza fallimentare del progetto pilota di ricollocazione da Malta (Eurema), è opportuno gestire le aspettative e le preferenze in maniera adeguata. In una prima fase, i richiedenti dovrebbero avere la possibilità di esprimere le loro preferenze. Essi dovrebbero elencare cinque Stati in ordine di preferenza tra gli Stati membri e motivare la loro scelta sulla base di elementi quali i legami familiari, sociali e culturali, come le competenze linguistiche, i precedenti soggiorni, i precedenti periodi di studio e le precedenti esperienze lavorative. Ciò dovrebbe avvenire nel corso del trattamento iniziale della domanda. In una seconda fase, i rispettivi Stati membri dovrebbero essere informati delle preferenze dei richiedenti e, quindi, avere la possibilità di indicare a loro volta le loro preferenze rispetto ai richiedenti che hanno espresso una preferenza per lo Stato membro interessato. Gli Stati membri dovrebbero motivare le loro preferenze sulla base di aspetti come i legami familiari, i legami sociali e i legami culturali. I funzionari di

collegamento nominati dagli Stati membri potrebbero agevolare la procedura organizzando colloqui con i rispettivi richiedenti. Questi ultimi dovrebbero inoltre avere la possibilità di consultare altri attori, come ONG, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e l'Organizzazione internazionale per le migrazioni. Infine, l'Italia e la Grecia, con l'assistenza dell'EASO, dovrebbero adottare una decisione in merito alla ricollocazione di ciascun richiedente verso uno specifico Stato membro tenendo conto, nella misura del possibile, delle preferenze espresse. Sarebbe opportuno consultare l'UNHCR in merito alle migliori pratiche sviluppate in materia di reinsediamento, inclusa la gestione delle preferenze e delle qualifiche specifiche.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di decisione Considerando 26 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(26 quater) Il principio di non discriminazione sancito dall'articolo 10 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea dovrebbe essere pienamente rispettato. La discriminazione fondata su sesso, età, origine etnica, disabilità e religione costituisce una palese violazione del trattato.

Or. en

Emendamento 11

Proposta di decisione

Considerando 27

Testo della Commissione

(27) La nomina, da parte degli Stati membri, di funzionari di collegamento in Italia e in Grecia dovrebbe agevolare l'effettiva attuazione della procedura di ricollocazione, compresa l'adeguata identificazione dei richiedenti da ricollocare, tenuto conto in particolare della loro vulnerabilità e delle loro qualifiche.

Emendamento

(27) La nomina, da parte degli Stati membri, di funzionari di collegamento in Italia e in Grecia dovrebbe agevolare l'effettiva attuazione della procedura di ricollocazione, compresa l'adeguata identificazione dei richiedenti da ricollocare, tenuto conto in particolare della loro vulnerabilità, **delle loro preferenze** e delle loro qualifiche.

Or. en

Emendamento 12

Proposta di decisione

Considerando 28

Testo della Commissione

(28) Le garanzie giuridiche e procedurali previste dal regolamento (UE) n. 604/2013 restano applicabili ai richiedenti cui si riferisce la presente decisione. Inoltre i richiedenti dovrebbero essere informati della procedura di ricollocazione istituita con la presente decisione e della decisione di ricollocazione. **Considerato che nel quadro della legislazione dell'UE il richiedente non ha il diritto di scegliere lo Stato membro competente per l'esame della sua domanda, egli** dovrebbe avere il diritto a un ricorso effettivo avverso la decisione di ricollocazione, in linea con il regolamento (UE) n. 604/2013, **solo al fine di assicurare il rispetto dei suoi diritti fondamentali.**

Emendamento

(28) Le garanzie giuridiche e procedurali previste dal regolamento (UE) n. 604/2013 restano applicabili ai richiedenti cui si riferisce la presente decisione. Inoltre i richiedenti dovrebbero essere informati della procedura di ricollocazione istituita con la presente decisione e della decisione di ricollocazione. **Il richiedente** dovrebbe avere il diritto a un ricorso effettivo avverso la decisione di ricollocazione, in linea con il regolamento (UE) n. 604/2013 **e con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali.**

Or. en

Emendamento 13

Proposta di decisione Considerando 30

Testo della Commissione

(30) È opportuno adottare misure per evitare i movimenti secondari dei ricollocati, dallo Stato membro di ricollocazione verso altri Stati membri. ***In particolare*** il richiedente dovrebbe essere informato delle conseguenze dei movimenti successivi all'interno degli Stati membri e del fatto che, se lo Stato membro di ricollocazione gli riconosce la protezione internazionale, in linea di principio è legittimato solo ai diritti collegati alla protezione internazionale in tale Stato membro.

Emendamento

(30) È opportuno adottare misure per evitare i movimenti secondari dei ricollocati, dallo Stato membro di ricollocazione verso altri Stati membri. ***Il fatto di tener conto il più possibile delle preferenze espresse dal richiedente, inclusi i legami familiari in un senso più ampio rispetto alle disposizioni in materia di famiglia di cui al regolamento (UE) n. 604/2013, come pure i legami sociali e culturali, costituisce una misura semplice e lineare che consente al richiedente di sviluppare un senso di appartenenza allo Stato membro di ricollocazione. Il richiedente dovrebbe ricevere, in una lingua che comprende o che è ragionevole supporre possa comprendere, tutte le informazioni necessarie in merito alla sua destinazione e, qualora non sia stato possibile tenere pienamente conto della sua preferenza, in merito ai motivi di tale decisione. Sempre per evitare movimenti secondari, il richiedente non dovrebbe essere ricollocato senza il suo consenso. Inoltre,*** il richiedente dovrebbe essere informato delle conseguenze dei movimenti successivi all'interno degli Stati membri, ***come previsto all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 604/2013,*** e del fatto che, se lo Stato membro di ricollocazione gli riconosce la protezione internazionale, in linea di principio è legittimato solo ai diritti collegati alla protezione internazionale in tale Stato membro.

Or. en

Emendamento 14

Proposta di decisione

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f bis) "preferenza": la preferenza espressa da un richiedente per un determinato Stato membro, o da uno Stato membro per un determinato richiedente, sulla base di elementi quali ad esempio legami familiari in un senso più ampio rispetto alla definizione di "familiari" di cui alla lettera d) del presente articolo, legami sociali (ad esempio con comunità etniche e culturali) e legami culturali con lo Stato membro di preferenza, quali ad esempio competenze linguistiche, un precedente soggiorno in uno Stato membro o precedenti relazioni di studio o di lavoro intrattenute con società od organizzazioni dello Stato membro in questione.

Or. en

Motivazione

I richiedenti non hanno il diritto di scegliere uno Stato membro preferito, come non lo hanno gli Stati membri di scegliere richiedenti preferiti; tuttavia, le loro preferenze dovrebbero essere prese in considerazione, nella misura del possibile.

Emendamento 15

Proposta di decisione

Articolo 4

Testo della Commissione

Emendamento

1. Dall'Italia sono ricollocati nel territorio degli altri Stati membri **24 000** richiedenti, come indicato nell'allegato I.
2. Dalla Grecia sono ricollocati nel territorio degli altri Stati membri **16 000**

1. Dall'Italia sono ricollocati nel territorio degli altri Stati membri **30 000** richiedenti, come indicato nell'allegato I.
2. Dalla Grecia sono ricollocati nel territorio degli altri Stati membri **20 000**

richiedenti, come indicato nell'allegato II.

richiedenti, come indicato nell'allegato II.

Or. en

Motivazione

Il numero di persone da ricollocare è aggiornato in modo da tenere conto del significativo aumento degli arrivi nei primi mesi del 2015. Applicando il criterio di calcolo della Commissione, indicato al considerando 19, il numero complessivo di persone da ricollocare corrisponde al 40% dei richiedenti con evidente bisogno di protezione internazionale (siriani ed eritrei) arrivati in Italia e in Grecia. Le cifre aggiornate garantiscono la coerenza del testo.

Emendamento 16

Proposta di decisione Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Durante il periodo di applicazione della presente decisione l'Italia e la Grecia, a intervalli regolari e con l'assistenza dell'EASO *e, se del caso, dei funzionari di collegamento degli Stati membri di cui al paragrafo 8*, individuano i singoli richiedenti da ricollocare negli altri Stati membri e comunicano ai punti di contatto di quegli Stati membri e dell'EASO il numero di richiedenti ricollocabili. A tal fine è data priorità ai richiedenti vulnerabili ai sensi **dell'articolo 22** della direttiva 2013/33/UE.

Emendamento

2. Durante il periodo di applicazione della presente decisione l'Italia e la Grecia, a intervalli regolari e con l'assistenza dell'EASO, individuano i singoli richiedenti da ricollocare negli altri Stati membri e comunicano ai punti di contatto di quegli Stati membri e dell'EASO il numero di richiedenti ricollocabili. A tal fine è data priorità ai richiedenti vulnerabili ai sensi **degli articoli 21 e 22** della direttiva 2013/33/UE.

Or. en

Motivazione

Il ruolo dei funzionari di collegamento è precisato all'articolo 3 ter nuovo. Anziché inviare individualmente dei funzionari di collegamento per l'identificazione dei richiedenti da ricollocare, gli Stati membri dovrebbero fornire all'EASO esperti nazionali che assistano l'Italia e la Grecia ai fini di un'applicazione coordinata delle misure di ricollocazione (cfr. articolo 7).

Emendamento 17

Proposta di decisione Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. L'Italia e la Grecia, con l'assistenza dell'EASO, forniscono ai richiedenti informazioni sugli Stati membri che aderiscono alla ricollocazione di emergenza in una lingua che essi comprendono (o che è ragionevole supporre possano comprendere). I richiedenti hanno inoltre accesso alle informazioni fornite da altri attori, quali ad esempio l'UNHCR, l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) e le ONG. Durante il trattamento iniziale delle domande, viene chiesto ai richiedenti di elencare cinque Stati membri in ordine di preferenza e di motivare tali preferenze a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera f bis).

Or. en

Emendamento 18

Proposta di decisione Articolo 5 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter. L'Italia e la Grecia informano i rispettivi Stati membri delle preferenze espresse dai richiedenti. Ciascuno Stato membro ha la facoltà di indicare preferenze, nel rispetto del principio di non discriminazione, fra i richiedenti che hanno espresso una preferenza per lo Stato membro interessato. Gli Stati membri motivano tali preferenze a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera f bis). Al fine di agevolare la procedura di cui

sopra, gli Stati membri possono decidere di inviare funzionari di collegamento in Italia e in Grecia.

Or. en

Emendamento 19

Proposta di decisione Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Sulla base delle informazioni ricevute ai sensi *del paragrafo 3*, l'Italia e la Grecia prendono con la massima tempestività una decisione per ciascun richiedente identificato, che ne dispone le ricollocazione in uno specifico Stato membro di ricollocazione, e ne informano *il richiedente* a norma dell'articolo 6, paragrafo 4.

Emendamento

4. Sulla base delle informazioni ricevute ai sensi *dei paragrafi 3, 3 bis e 3 ter del presente articolo*, l'Italia e la Grecia prendono con la massima tempestività una decisione per ciascun richiedente identificato, che ne dispone le ricollocazione in uno specifico Stato membro di ricollocazione, *tenendo conto, nella misura del possibile, delle preferenze espresse dai richiedenti e dagli Stati membri* e ne informano *gli Stati membri e i richiedenti* a norma dell'articolo 6, paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 20

Proposta di decisione Articolo 5 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. Ai fini dell'attuazione di tutti gli aspetti della procedura di ricollocazione descritta nel presente articolo, gli Stati membri possono decidere di inviare funzionari di collegamento in Italia e in Grecia.

Emendamento

soppresso

Or. en

Motivazione

Il ruolo dei funzionari di collegamento è precisato all'articolo 3 ter nuovo. Anziché inviare individualmente dei funzionari di collegamento per l'identificazione dei richiedenti da ricollocare, gli Stati membri dovrebbero fornire all'EASO esperti nazionali che assistano l'Italia e la Grecia ai fini di un'applicazione coordinata delle misure di ricollocazione (cfr. articolo 7).

Emendamento 21

Proposta di decisione Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Una volta presa la decisione di ricollocazione e prima dell'effettiva ricollocazione, l'Italia e la Grecia informano l'interessato per iscritto della decisione di ricollocarlo. Tale decisione specifica lo Stato membro di ricollocazione.

Emendamento

4. Una volta presa la decisione di ricollocazione e prima dell'effettiva ricollocazione, l'Italia e la Grecia, **con l'assistenza dell'EASO e di altri attori, quali ad esempio i funzionari di collegamento se disponibili, informano l'interessato, in modo esaustivo e in una lingua che comprende (o che è ragionevole supporre possa comprendere) in merito allo Stato membro di ricollocazione o, qualora non siano state tenute in considerazione le sue preferenze, in merito ai motivi di tale decisione. L'Italia e la Grecia** informano **inoltre** l'interessato per iscritto della decisione di ricollocarlo. Tale decisione specifica lo Stato membro di ricollocazione.

Or. en

Motivazione

Il Manuale per il reinsediamento dell'UNHCR (capitolo 7.10) afferma che "i rifugiati dovrebbero avere quante più informazioni possibile riguardo a ciò che li attende all'arrivo nel paese di reinsediamento. La loro partecipazione attiva al processo di integrazione determinerà il loro futuro". L'esperienza maturata con il progetto Eurema conduce alle stesse conclusioni. Uno dei motivi principali per cui tale progetto è fallito risiede nel fatto che i migranti non conoscevano lo Stato membro di ricollocazione.

Emendamento 22

Proposta di decisione

Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 516/2014, per la ricollocazione del richiedente è necessario il suo consenso.

Or. en

Motivazione

Il consenso rende più facile la riuscita del processo di integrazione e contribuisce a evitare movimenti secondari. A tale riguardo, il regolamento che istituisce l'AMIF stabilisce, all'articolo 7, paragrafo 2, che è necessario il consenso dei richiedenti nel caso in cui essi siano trasferiti al fine di migliorare la solidarietà e la ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri, in particolare nei confronti di quelli maggiormente interessati da flussi migratori e di asilo. Poiché le procedure del regolamento AMIF sono applicabili anche alla presente decisione (cfr. articolo 10), ciò vale anche per l'articolo 7, paragrafo 2, del suddetto regolamento.

Emendamento 23

Proposta di decisione

Articolo 7 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri aumentano il sostegno assicurato all'Italia e alla Grecia nel settore della protezione internazionale attraverso le pertinenti attività coordinate dall'EASO e da altre agenzie competenti, fornendo in particolare, **ove necessario**, esperti nazionali per le seguenti attività di sostegno:

Gli Stati membri aumentano il sostegno assicurato all'Italia e alla Grecia nel settore della protezione internazionale attraverso le pertinenti attività coordinate dall'EASO e da altre agenzie competenti, fornendo in particolare esperti nazionali per le seguenti attività di sostegno:

Or. en

Emendamento 24

Proposta di decisione Articolo 7 – lettera b

Testo della Commissione

b) trattamento iniziale delle domande;

Emendamento

**b) trattamento iniziale delle domande,
*compresa l'identificazione delle
vulnerabilità e delle preferenze, al fine di
individuare potenziali richiedenti
suscettibili di ricollocazione;***

Or. en

Emendamento 25

Proposta di decisione Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 11 bis

Valutazione

***Entro il luglio 2016 la Commissione
presenta al Parlamento europeo e al
Consiglio una valutazione intermedia
dell'applicazione della presente decisione,
proponendo all'occorrenza le necessarie
raccomandazioni per l'istituzione di un
meccanismo permanente di
ricollocazione, anche in vista del previsto
"controllo di qualità" del regolamento di
Dublino.***

***Entro il ...* la Commissione presenta al
Parlamento europeo e al Consiglio una
relazione di valutazione finale
dell'applicazione della presente decisione.***

***Gli Stati membri trasmettono
tempestivamente alla Commissione
qualsiasi informazione utile per la stesura
della relazione.***

** GU: si prega di inserire la data: 30 mesi dall'entrata in vigore della presente decisione.*

Or. en

Emendamento 26

Proposta di decisione Allegato II bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Allegato II bis

Procedura di ricollocazione

Procedura quale prevista dalla Commissione: le fasi procedurali supplementari proposte dal relatore sono in corsivo/grassetto e sottolineate

1 – Trattamento iniziale delle domande di protezione internazionale

- Identificazione delle persone di cui un altro Stato membro è (o dovrebbe essere) responsabile conformemente al regolamento di Dublino

→ trasferimenti Dublino

- Identificazione di richiedenti vulnerabili

- Identificazione di familiari ai fini della ricollocazione congiunta

- Identificazione delle preferenze dei richiedenti per determinati Stati membri

↓

2 – Selezione di richiedenti da destinare a ricollocazione

- Italia/Grecia determinano quali richiedenti saranno oggetto di ricollocazione

- Informano gli Stati membri del numero di posti richiesto, nonché delle preferenze espresse dai richiedenti

↓

3 – Partecipazione degli Stati membri

- Gli Stati membri informano Italia/Grecia del numero di posti disponibili per la ricollocazione

- I funzionari di collegamento possono organizzare colloqui con i richiedenti che hanno espresso una preferenza per il loro Stato membro

- Gli Stati membri indicano preferenze nei confronti dei richiedenti

↓

4 – Decisione di ricollocazione

- Italia/Grecia stabiliscono quali richiedenti saranno oggetto di ricollocazione e in quale Stato membro tenendo conto delle preferenze espresse da ambo le parti

↓

5 – Informazione e consenso

- I richiedenti sono informati in modo esaustivo in merito allo Stato membro di ricollocazione

- I richiedenti danno il consenso alla loro ricollocazione nello Stato membro in questione

↓

6 – Trasferimento

Trasferimento dei richiedenti nello Stato membro di ricollocazione entro un mese

Or. en

Dichiarazione del Parlamento europeo

Il Parlamento europeo, vista la necessità di adottare misure immediate a beneficio degli Stati membri che devono affrontare una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi, ha accettato come base giuridica l'articolo 78, paragrafo 3, TFUE come da proposta di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia. Ciononostante, il Parlamento europeo può accettare l'articolo 78, paragrafo 3, TFUE come base giuridica unicamente per una misura di emergenza, cui farà seguito una vera e propria proposta legislativa volta a gestire in modo strutturato eventuali situazioni di emergenza future. Insiste sul fatto che la base giuridica corretta è costituita dall'articolo 78, paragrafo 2, TFUE in base al quale, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, sono adottate le misure per la determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale, in combinato disposto con l'articolo 80 TFUE, seconda frase, che dà attuazione al principio di solidarietà formulato nella prima frase. Il Parlamento europeo sottolinea inoltre che l'adozione della decisione all'esame non pregiudica in alcun modo il ventaglio delle basi giuridiche a disposizione del colegislatore in futuro, con particolare riferimento all'articolo 78 in combinato disposto con l'articolo 80 TFUE. Il Parlamento europeo esorta la Commissione a presentare una proposta legislativa che preveda un meccanismo permanente di ricollocazione sulla base dell'articolo 78, paragrafo 2, e dell'articolo 80, entro la fine del 2015, come annunciato dalla Commissione nell'agenda europea sulla migrazione. Il Parlamento europeo si riserva il diritto di elaborare una relazione di iniziativa legislativa qualora la Commissione non presenti a tempo debito tale proposta legislativa.

MOTIVAZIONE

In quella che è stata la più grande catastrofe avvenuta nel mar Mediterraneo dopo la Seconda guerra mondiale, più di 800 persone hanno perso la vita mentre cercavano di raggiungere le coste europee il 18 aprile 2015. Erano sopravvissute alla guerra, alla persecuzione e ai maltrattamenti e hanno trovato la morte alle porte dell'Europa. Al momento della stesura della presente relazione le autorità italiane stanno recuperando i corpi. Una tragedia di proporzioni così vaste (soltanto nei primi sei mesi del 2015 sono morte 1 867 persone) e la situazione drammatica di molte altre persone che rischiano la vita nel Mediterraneo hanno drasticamente posto in luce la necessità che l'Europa rafforzi gli sforzi congiunti per prevenire ulteriori catastrofi e per far fronte efficacemente alla crisi dei rifugiati, adempiendo al suo dovere di dare protezione a quanti ne hanno bisogno.

Nessuno Stato membro può affrontare efficacemente la crisi dei rifugiati con le sue sole forze. Il Parlamento europeo, in una risoluzione del 29 aprile 2015, ha sottolineato che l'UE deve basare la sua risposta alle tragedie nel Mediterraneo sulla solidarietà e su una ripartizione equa delle responsabilità, in particolare nei confronti degli Stati membri che accolgono il maggior numero di rifugiati. Il Parlamento ha chiesto una quota vincolante per la distribuzione dei richiedenti asilo tra tutti gli Stati membri.

Il principio di solidarietà è inoltre al centro della risposta strategica elaborata dalla Commissione europea alla crisi in atto nel Mediterraneo, l'agenda sulla migrazione. Tale agenda si basa sull'idea che "abbiamo bisogno di un nuovo approccio, più europeo" in materia di migrazione. Come primo passo per mettere in pratica il principio di solidarietà, la Commissione ha proposto una misura di ricollocazione di emergenza che prevede la distribuzione di 40 000 persone con evidente bisogno di protezione internazionale dall'Italia e dalla Grecia verso altri Stati membri.

Il relatore condivide senza riserve il punto di vista secondo cui tutti gli Stati membri devono essere uniti per affrontare le sfide della migrazione. La proposta di ricollocazione di emergenza rappresenta un passo limitato ma importante in tale direzione. La Grecia e l'Italia sono sottoposte a una pressione intollerabile. Se non ricevono un sostegno adeguato, è probabile che i movimenti successivi e irregolari dei rifugiati e dei migranti continuino a verificarsi in misura significativa. Ciò mette a rischio una delle principali conquiste dell'UE, la libertà di circolazione all'interno dello spazio Schengen. Il relatore appoggia pienamente, pertanto, la proposta della Commissione di una misura vincolante di ricollocazione, che preveda una chiave di distribuzione vincolante dei rifugiati tra gli Stati membri sulla base del principio di solidarietà e di ripartizione delle responsabilità.

Inoltre, il relatore suggerisce di rafforzare il principio di solidarietà aumentando il numero di rifugiati da ricollocare. La Commissione ha basato la sua proposta per la ricollocazione di 40 000 rifugiati sul numero di rifugiati arrivati in Europa nel 2014, senza tener conto del drastico aumento di tale numero da allora. Con l'afflusso di 68 000 tra rifugiati e migranti solo in Grecia a partire dall'inizio del 2015, il paese registra un aumento degli arrivi senza precedenti, sei volte più elevato rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Si tratta principalmente di cittadini siriani, la stragrande maggioranza dei quali arriva nelle isole greche dove le strutture di accoglienza per i richiedenti asilo sono spesso completamente

assenti. Devono quindi dormire per strada o in alloggi d'emergenza, in condizioni estremamente precarie. Un rifugiato siriano su cinque non dispone nemmeno di un accesso regolare ai servizi igienici. La Grecia non è in grado di gestire la situazione; il sistema di asilo è collassato. Numerosi rifugiati si spostano, quindi, attraverso la regione dei Balcani per raggiungere e attraversare l'Ungheria. Anche in Italia il numero degli arrivi è elevatissimo e il fenomeno non accenna a cessare. Nel 2015 sono giunti finora 67 500 tra rifugiati e migranti, la maggior parte dei quali provenienti dall'Eritrea. Alla luce di questi sviluppi, il relatore suggerisce di inviare al Consiglio un chiaro segnale del fatto che occorre più solidarietà. L'Europa deve affrontare esigenze in rapida evoluzione e il fatto che una percentuale crescente degli arrivi interessa attualmente la Grecia. Il numero di persone ricollocate dalla Grecia e dall'Italia verso altri Stati membri dovrebbe pertanto essere aumentato, come minimo, fino a 50 000.

Migliorare la qualità della ricollocazione è un altro degli aspetti che stanno principalmente a cuore al relatore. A tale proposito, vi sono importanti insegnamenti da trarre dal progetto pilota dell'UE di ricollocazione da Malta (Eurema). In primo luogo, il progetto non era vincolante e pertanto nemmeno la metà di tutti gli Stati membri hanno manifestato solidarietà nei confronti di Malta accogliendo rifugiati (generalmente in numero molto esiguo). In secondo luogo, tale progetto di ricollocazione ha notevolmente sottovalutato l'importanza delle preferenze e dell'informazione. Molti rifugiati hanno già legami familiari, sociali o culturali con un determinato Stato membro. Essi preferiscono essere ricollocati in uno Stato membro in cui vivono i loro parenti, in cui esiste già una comunità sociale o di cui parlano la lingua. Per una ricollocazione riuscita è fondamentale tenere conto sistematicamente di tali preferenze; ciò aiuta a trovare soluzioni soddisfacenti per le condizioni reali di vita delle persone, riduce gli incentivi a spostarsi in modo irregolare e aumenta le prospettive di integrazione. I rifugiati riescono a integrarsi più facilmente se parlano già una lingua che è diffusa nello Stato membro o se possono contare sul sostegno della famiglia o di una comunità; ciò li aiuta a sviluppare un senso di appartenenza a quel determinato Stato membro e previene efficacemente i movimenti secondari in modo non coercitivo. I rifugiati non hanno il diritto di scegliere uno Stato membro preferito, come non lo hanno gli Stati membri di scegliere richiedenti preferiti; tuttavia, le loro preferenze dovrebbero essere prese in considerazione, nella misura del possibile. Anche l'informazione e il consenso sono fattori decisivi per una ricollocazione riuscita. Per gestire le aspettative in maniera adeguata, i rifugiati dovrebbero avere quante più informazioni possibile su ciò che li attende all'arrivo nello Stato membro di ricollocazione. Per evitare sin dall'inizio movimenti secondari, dovrebbero inoltre essere trasferiti soltanto se hanno dato il consenso a tale decisione.

La ricollocazione di emergenza non è che un primo passo, per quanto importante, per l'attuazione del principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità fra tutti gli Stati membri. La Commissione ha concepito la ricollocazione di emergenza come una deroga temporanea dal regolamento di Dublino: una misura limitata in termini sia di ambito di applicazione che di durata, che per di più limita fortemente i diritti del Parlamento, escludendolo come colegislatore. Il relatore valuta quindi molto positivamente il fatto che la Commissione, nella sua agenda sulla migrazione, abbia annunciato che intende presentare entro la fine del 2015 una proposta legislativa, basata sulla codecisione, concernente un meccanismo permanente di ricollocazione. Il relatore propone inoltre che il Parlamento decida di elaborare autonomamente una relazione di iniziativa legislativa nel caso in cui la Commissione non presenti tale proposta.

Protrarre le misure di emergenza non solo sarebbe inaccettabile per il Parlamento in qualità di colegislatore, ma non sarebbe nemmeno una soluzione all'altezza delle riforme urgentemente necessarie per superare le carenze dell'attuale sistema di Dublino. Il sistema di Dublino ha creato squilibri insostenibili tra gli Stati membri, sia per gli arrivi dei rifugiati e dei migranti che per la loro destinazione finale. Il cardine di tale sistema è infatti il ricorso alla coercizione, che comporta costi umani elevati, come la detenzione dei richiedenti asilo già traumatizzati dalle guerre e dalle persecuzioni, mentre i movimenti secondari continuano in proporzioni notevoli. Il relatore invita pertanto la Commissione a tenere pienamente conto dell'esperienza maturata con le misure di ricollocazione, compreso il riconoscimento delle preferenze, al momento di intraprendere il "controllo di qualità" del regolamento di Dublino annunciato per il 2016. La crisi dei rifugiati rappresenta una sfida enorme per l'Europa. L'Europa dovrebbe affrontare il problema tenendo in considerazione la vita e le preferenze dei rifugiati, anziché trattandoli semplicemente come numeri, e può affrontarlo efficacemente soltanto se gli Stati membri rimangono saldamente uniti sulla base del principio di solidarietà.